



TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

decreto di omologazione

di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento

(ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI n. 16 / 2021 A.R.)

Il giudice, dott. Riccardo Rosetti,

visto il ricorso ex art. 6 l. 3/2012 proposto da Pisu Fabio contenente la proposta di accordo di composizione della crisi, depositato in data 20.9.2021;

osserva che

l'accordo va omologato per le ragioni di seguito esposte;

la proposta di accordo

- promana da persona fisica in condizione di sovraindebitamento;
- è stata elaborata con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, le cui funzioni sono svolte da un professionista in possesso dei requisiti a norma dell'art. 15, comma 9, della l. 3/12;
- comunicata a cura del professionista a tutti i creditori aventi diritto ad esprimersi con le forme di cui all'art. 10, comma 1, l. 3/12, è stata approvata a norma dell'art. 11, commi 1 e 2, della citata legge, con la percentuale del 90,59 %;
- le osservazioni pervenute da parte dei creditori concorsuali B.n.l. e I.b.l. non precludono l'omologa dell'accordo avuto riguardo al tenore dell'art. 7, comma 1-bis, della legge 3 del 2012 secondo il quale *"1-bis. La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno"*;
- rilevato che il credito ipotecario vantato dalla BCC – come dedotto dal ricorrente e non contestato dalla controparte che ha ricevuto la proposta di accordo senza manifestare dissenso – è stato onorato secondo le scadenze non essendo maturato fino ad oggi inadempimento né risoluzione del contratto di mutuo per iniziativa del creditore,;
- rilevato che la proposta prevede la dilazione del pagamento del creditore prelatizio oltre il termine di un anno dall'omologazione attribuendogli il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardato adempimento



alla proposta sono allegati i documenti indicati dall'art. 9, comma 2, l. 3/12, compresa l'attestazione sulla fattibilità del piano da parte del professionista nominato *ex art.* 15, comma 9, della medesima legge;

non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori;

la fattibilità del piano è attestata dalla relazione dell'OCC, da considerarsi analitica, esaustiva e coerente, in quanto tale rispettosa dei principi generali che ne governano la redazione;

nulla va disposto sulle spese;

P.Q.M.

- omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da PISU FABIO;
- dispone l'immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale a cura della cancelleria;
- nulla dispone quanto alle spese del procedimento.

Civitavecchia, 17.3.2022

Il Giudice
Riccardo Rosetti

